

CA - JustIus Corporate Advisors

Servizi legali

Roma, Lazio

68 follower

Studio Legale e Commerciale

Visita sito web

N. R.G. [REDACTED]



TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ

Seconda Sottosezione CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. [REDACTED] promossa da:

[REDACTED]

OPPONENTE

contro

[REDACTED] quale procuratrice di [REDACTED]

OPPOSTO

Il Giudice [REDACTED],
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del [REDACTED]
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

vista l'istanza ai sensi dell'art. 648 c.p.c. formulata da parte opposta [REDACTED] di concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto n. [REDACTED];
preso, altresì, atto della formulazione da parte dell'opponente di domanda riconvenzionale tesa all'accertamento e alla declaratoria di nullità delle fidejussioni oggetto del presente giudizio, in quanto conformi allo schema di contratto predisposto dall'ABI e ritenute illegittime per violazione della normativa sulla libera concorrenza, alla luce del provvedimento n. 55 del 2.05.2005 della Banca d'Italia, nonché della preliminare eccezione di incompetenza del Tribunale di Forlì per essere a tal proposito competente la sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale di Bologna (cfr. conclusioni atto di citazione in opposizione pag. 28);
dato atto, preliminarmente, che l'attuale competenza funzionale delle Sezioni Specializzate Imprese (l. n. 27/2012 e d.lgs. n. 3/2017) a pronunciarsi in ordine alle azioni di nullità promosse per la violazione della normativa *antitrust* ai sensi dell'art. 33 l. 287/1990 non incide sulla competenza funzionale di questo giudice a conoscere dell'opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 645 c.p.c. e sul connesso potere/dovere di pronunciarsi in ordine alla richiesta di concessione della provvisoria esecuzione avanzata dall'opposta ai sensi dell'art. 648 c.p.c.;
rilevato, infatti, come il parametro che deve essere adottato in questa sede, al fine di concedere o non concedere la provvisoria esecuzione, è quello della liquidità dell'opposizione stessa, cioè della presenza o meno di prova scritta o di pronta soluzione;
rilevato che comunque, anche nel caso in cui l'opposizione non sia fondata su prova scritta, né di pronta soluzione, il giudice può ma non necessariamente deve concedere la provvisoria esecuzione;
rilevato che, nel caso di specie, allo stato risulta ostativa alla concessione della provvisoria esecuzione l'eccezione formulata in prima udienza da parte opposta in termini di carenza di legittimazione attiva in capo alla cessionaria dei crediti [REDACTED] per cui agisce nel presente procedimento [REDACTED], in qualità di procuratrice;
rilevato che senza dubbio, alla luce della disciplina di cui all'art. 58 T.U.B. in materia di cessioni di credito in blocco da parte di istituti di credito, l'estratto della pubblicazione del relativo avviso sulla Gazzetta Ufficiale produce gli effetti pubblicitari dell'intervenuta cessione; si precisa, però, che tale norma non implica la perdita della legittimazione sostanziale e processuale della banca cedente, ma



ha unicamente l'effetto di derogare, nello specifico settore bancario, alla disciplina dettata dal codice civile in tema di opponibilità ai debitori ceduti della cessione dei debiti trasferiti in blocco; pertanto, in caso di contestazione circa l'effettiva titolarità del credito, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato lo specifico credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, essendo il fondamento sostanziale della legittimazione attiva legato per il cessionario alla prova dell'oggetto della cessione (cfr. Cass. n. 4116/2016);

rilevato che, nel caso di specie, sussiste una specifica contestazione in tal senso da parte dell'opponente e che l'estratto della Gazzetta Ufficiale, già prodotto in sede monitoria (cfr. doc. nn. 3 e 17 monitorio), si limita a richiamare il contratto di cessione dei crediti in blocco stipulato in data 6.12.2017 e ad indicare una unica categoria di crediti – *“derivanti da facilitazioni creditizie erogate in varie forme tecniche e concesse nel periodo intercorrente tra la data del 4.01.1965 e la data del 31.03.2017, come meglio indicati nel contratto di cessione”*;

rilevato, pertanto, che non è possibile individuare senza incertezze gli specifici rapporti oggetto della cessione e, dunque, l'effettiva titolarità del credito di cui all'ingiunzione di pagamento in capo al cessionario [REDACTED]; a tal proposito, si ritiene necessario che l'attore in senso sostanziale fornisca la prova della titolarità dello specifico credito, nonché della determinabilità dell'oggetto dell'intervenuta cessione in blocco e, quindi, produca a tal fine in giudizio anche copia completa del contratto di cessione da cui emerge con chiarezza che il credito, garantito dall'odierno opponente ed azionato da parte opposta, sia ricompreso in tale cessione in blocco;

rilevato che la produzione documentale di parte opposta del contratto di cessione, peraltro in lingua inglese, contenente nell'elenco dei crediti il solo nominativo del debitore principale [REDACTED], senza l'indicazione di altri elementi, anche a carattere numerico, idonei a ricondurre lo stesso agli specifici crediti azionati in sede monitoria (cfr. doc. n. 15 monitorio), allo stato non è adeguata in termini di prova della effettiva titolarità del credito in capo al cessionario [REDACTED];

rilevata, inoltre, l'ammissibilità della produzione documentale di parte opponente (documentazione ABI relativa al modello di fideiussione *omnibus*) intervenuta in udienza, in quanto non sono ancora maturate le preclusioni istruttorie;

vista l'istanza di riunione del presente procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo alle altre opposizioni al medesimo decreto ingiuntivo pendenti davanti a questo giudice (R.G. n. [REDACTED]), depositata telematicamente da parte opponente in data 11.09.2020;

ritenuto di non poter disporre la riunione del presente fascicolo, richiesta per ragioni di mera opportunità, in quanto determinerebbe un aggravio nella trattazione del procedimento, stante la diversa fase processuale in cui lo stesso si trova rispetto agli procedimenti, in quanto l'eccezione di incompetenza funzionale sollevata da parte opponente appare idonea a definire il presente giudizio, quantomeno con riferimento alla domanda riconvenzionale di accertamento della nullità delle fideiussioni [REDACTED] alla normativa *antitrust*;

visto l'art. 80 *bis* disp. att. c.p.c.;

P.Q.M.

1. RIGETTA l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione formulata da parte opposta in relazione al decreto ingiuntivo n. [REDACTED]
2. INVITA parte opponente a depositare anche telematicamente la propria produzione documentale.
3. RIGETTA l'istanza di riunione formulata da parte opponente.
4. FISSA per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c. l'udienza del [REDACTED] ore **11,15**, concedendo alle parti termine per il deposito di brevi note conclusive sino a dieci giorni prima dell'udienza.

Si comunichi.

Forlì, 15 ottobre 2020

Il Giudice

[REDACTED]

